

Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale non definitivo -
Esecuzione fondata su tale titolo - Caducazione successiva alla
conclusione dell'esecuzione - Rimedi in favore del debitore.

Nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo
giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in
epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata
legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti
del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione
dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova
scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14601 del 09/07/2020 (Rv.
658322 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 474](#), [Cod Proc Civ art 487](#),
[Cod Proc Civ art 617](#), [Cod Civ art 2033](#), [Cod Proc Civ art 633](#)

corte

cassazione

14601

2020